

prestano il soccorso della religione al testatore in tempo prossimo al suo decesso. Il solo pericolo che quella facilità sia opera delle insinuazioni del ministro, che talvolta potrebbero essere mezzi di vera captazione, giustifica la necessità di una legge che vi vada al riparo; ma il pericolo non esiste per quel ministro che l'opera sua non presta, onde ripeto che la sola qualità di ministri della religione non può essere un motivo per cui si debba pronunciare una incapacità contro essi tutti.

Resta a vedere se si debba accettare l'articolo sì e come fu proposto dal Ministero, ed in questo io mi unisco all'osservazione fatta dall'onorevole deputato Bonelli, giacchè io credo realmente che quanto ai ministri della religione sia necessario di dare alle disposizioni della legge che li riflettono qualche estensione maggiore di quella data quanto ai medici, chirurghi e speciali, attese appunto le ragioni, che io non ripeterò, addotte dallo stesso onorevole deputato.

Io propongo adunque che si accolga l'articolo della Commissione, aggiungendo al fine del medesimo queste parole: « durante il quale abbiano prestato l'opera del loro ministero a favore del medesimo. »

A mio credere bastar deve che il ministro della religione abbia prestato nel corso dell'ultimo anno della vita del testatore la sua opera, la sua assistenza al testatore medesimo, perchè si possa, non dirò già presumere, ma sospettare almeno che vi sia un qualche mezzo di captazione intervenuto.

L'articolo resterebbe così concepito:

« Le regole ed eccezioni di cui nei due precedenti articoli, dovranno anche osservarsi rispetto ai ministri della religione cattolica e di qualunque altro culto tollerato a mente dello Statuto per le disposizioni fatte a loro favore nell'ultimo anno della vita del testatore, durante il quale abbiano prestata l'opera del loro ministero a favore del medesimo. »

BERTOLINI. Veramente, dopo le osservazioni del deputato Fraschini, ho poche cose da aggiungere.

Io vorrei proporre un emendamento, il quale è a un dipresso uguale a quello presentato dall'onorevole deputato Fraschini; imperocchè, sia nel sistema della Commissione, sia nel sistema ministeriale, io trovo gravi inconvenienti: nel sistema della Commissione perchè ivi la validità delle disposizioni è lasciata al mero caso, non vi è ragione determinante per stabilire se una disposizione debba o no essere valida; io suppongo infatti questo caso: il testatore dispone delle cose sue, a favore d'un ministro della religione, il 1° gennaio; egli ne dispone in pieno stato di salute. Al fine dell'anno è colpito da subito morbo e muore. In questo caso, secondo il sistema della Commissione, la disposizione sarebbe nulla, sarebbe inefficace; io però non veggio ragion determinante per annullare le disposizioni fatte. Per contro nel sistema ministeriale veggio un altro inconveniente, e prima di tutto non so capire come si possa determinare quell'opera continuativa del ministro della religione, e questo fu, a mio avviso, saviamente avvertito dal signor relatore della Commissione; inoltre potrebbe anche accadere che una disposizione fatta e determinata dall'influenza di un ministro della religione sia nel senso del sistema ministeriale valida, e ciò accadrebbe sempre quando il testatore, dopo aver ricevuto i conforti della religione, avuto un miglioramento nella sua malattia, faccia un testamento in favore del ministro che lo ha assistito, quindi, colpito da un colpo apoplefico, venga a morire; e qui, secondo il sistema del ministro di grazia e giustizia, la disposizione sarebbe valida, sarebbe efficace.

Io adunque proporrei che si togliessero dall'articolo 7 ministeriale le parole: « Se il testamento sarà fatto durante l'o-

pera continuativa del ministro di religione. » Allora si potrebbero conciliare i due sistemi della Commissione e del Ministero, e si eviterebbero gli inconvenienti che nell'uno e nell'altro si avrebbero a deplorare.

BON-COMPAGNI. Io credo che ci sia un giusto fondamento ai sospetti di captazione nelle istituzioni fatte a favore dei ministri della religione, quando queste sono state fatte mentre essi prestavano al testatore i sussidi spirituali; ma in ogni altro caso io non vedo veramente alcuna ragione per cui possa indurmi a credere che il testatore non fosse in quella libertà di spirito che si richiede per la validità del testamento.

Non posso dunque che aderire al progetto ministeriale; esso infatti prescrive due condizioni: che la disposizione sia stata fatta nel corso dell'ultima malattia, perchè è manifesto che quando il testatore risana, esso ricupera quella libertà di spirito che noi non gli supponiamo mentre era infermo. In secondo luogo il progetto ministeriale richiede che il testamento sia fatto durante l'opera continuativa del ministero della religione, perciocchè il testatore che dispone per un ecclesiastico, il quale non gli presta i sussidi della religione, non si trova sicuramente in condizione diversa rispetto a lui di quello che sarebbe se disponesse a favore di qualunque altro cittadino. Perciò non posso consentire né al progetto della Commissione, né ad alcuno degli emendamenti che sono stati proposti.

Ci vedrei una legge che potrebbe accagionarsi giustamente di essere fatta in odio dei ministri della religione. Io sono, quant'altri mai possa esserlo, avverso ai privilegi temporali della Chiesa e dei ministri della religione; ma credo che, rispetto a loro, debbano osservarsi quelle regole di eguaglianza civile, che sole convengono ai principii del nostro diritto politico e del nostro diritto privato.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io mi permetto di chiamare di nuovo l'attenzione della Camera sulle circostanze speciali che debbono dar luogo ad un'eccezione alla regola generale, la quale attribuisce ai ministri della religione, come a tutti gli altri cittadini, la facoltà di ricevere le disposizioni in virtù delle quali sono gratificati.

Se noi restringiamo questa incapacità al periodo dell'ultima malattia del disponente ed al sacerdote che durante il corso di questa malattia presta i sussidi spirituali all'ammalato, noi troviamo una ragione grave per infliggere questa incapacità.

Il malato che si trova oppresso da una malattia la quale è certamente grave, poichè lo trae a morte, mentre perde le forze fisiche perde nella stessa proporzione le forze morali, e si trova talvolta privo delle forze intellettuali, ed in tal condizione da renderlo accessibile a quell'influenza che rende meno libere le disposizioni ch'egli può dare.

Dall'altro canto, se noi volgiamo lo sguardo al ministro della religione che presta all'ammalato i sussidi spirituali, noi veggiamo che l'opera sua è molto più efficace, molto più potente sull'animo dell'ammalato, il quale trovasi in pericolo di morte, che non in qualsivoglia altra occasione.

Dunque, se noi non vogliamo recedere dalla regola generale (come credo non essere questo l'intendimento della Camera), per cui i ministri dei culti sono capaci di ricevere, se noi vogliamo conservare intera la libertà del disponente, noi dobbiamo restringere quest'eccezione al caso in cui abbiavi veramente sospetto di una grande influenza esercitata sull'animo di chi testa.

Quest'eccezione, a mio modo di vedere, vuol essere circoscritta al periodo dell'ultima malattia ed in odio di quel mi-